



AMA ENERGIA ZERO A.P.S.

Via L. Gandolfo 10, 46100 Mantova - mail: amaenergiazeroonlus@gmail.com - cell. 3468492566
C.F. 93059260203 IBAN: IT 65 F 01030 11502 0000 1059 0526 PEC. amaenergiazero@pec.it

Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Mantovana Architettura Energia Zero A.P.S.

In data lunedì 29 aprile 2024, alle ore 19:00, si è riunita presso la sede sociale di Via Lorenzo Gandolfo, 10 a Mantova, l'Assemblea dei soci dell'Associazione Mantovana Architettura Energia Zero A.P.S. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale in base possibilità prevista dall'art 5 comma 1 lettera e, del D.lgs 117/2017 che prevede la costituzione e gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili da parte degli enti del terzo settore ai sensi del D.lgs 8 novembre 2021 n. 199**

I soci presenti chiamano a presiedere la riunione l'Arch. Michele Annaloro, e l'Ing. Paolo Bordini quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente verificato che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 10, 11, 12 e 13 dello Statuto vigente e verificato il numero sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa può ritenersi pienamente valida e regolare. Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'associazione.

Il Presidente invita a discutere e deliberare del punto 1 in Ordine del Giorno, che dopo ampia discussione le variazioni dello Statuto vengono approvate ad unanimità.

Alle ore 20:30, non essendovi altri punti all'ordine del giorno su cui deliberare e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Michele Annaloro

Il segretario verbalizzante
Paolo Bordini

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI MANTOVA

Reg. II 3.0 APR 2024 al

n. 455

Liquidazione Reg. €

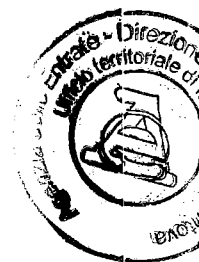
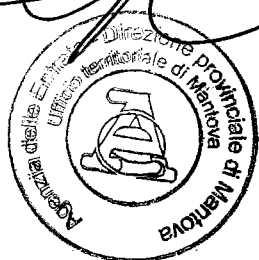
Reg. €

Bollo €

Sanz. €

Int. €

Esposito Gianluca





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Denominata

Associazione Mantovana Architettura Energia Zero APS

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominato "Associazione Mantovana Architettura Energia Zero APS" (AMA Energia Zero APS), di seguito indicato con il termine "Associazione".
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mantova, via L. Gandolfo n. 10. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dall'art. 13 comma 3 del presente statuto.
4. L'Associazione può istituire le sue filiali sul territorio nazionale e/o all'estero, previa delibera del Consiglio Direttivo. Per la costituzione e la gestione delle filiali si rimanda ad un apposito regolamento.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI MANTOVA

Reg. n. 30 APR 2024

455

Liquidazione Reg. €

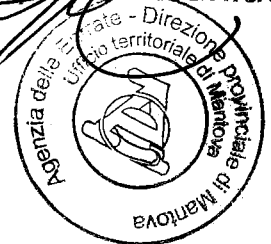
Reg. €

Bollo €

Sanz. €

Int. €

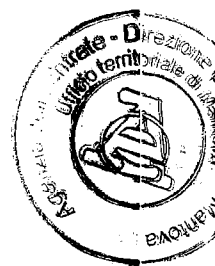
Esposito Gianluca



3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli associati.
4. Il presente statuto, allegato all'atto costitutivo, funge da "contratto di diritto privato" per regolare i rapporti tra gli associati.
5. Lo statuto può essere integrato da regolamenti e convenzioni interne, approvati dall'Assemblea straordinaria degli associati.
6. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di promuovere attivamente una nuova cultura ecologica, basata in particolar modo sui temi della promozione e dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, oltre alle problematiche ambientali connesse ad una gestione responsabile delle risorse naturali e dei comportamenti umani quali, la gestione dell'acqua e la produzione dei rifiuti.
2. La strategia dell'Associazione è informata sulla necessità di superare il limite di un'organizzazione della società fondata sulla delega, per il soddisfacimento dei propri bisogni e per la soluzione dei problemi collettivi e di promuovere una nuova cultura ecologica fondata sulla radicale riappropriazione delle responsabilità e del potere delle singole persone, dei piccoli gruppi e delle comunità locali, che si traducano in progetti produttivi e/o iniziative di consumo etico e intelligente quali, ad esempio, il lancio di monete complementari e banche dei tempi; la costituzione di gruppi di acquisto solidale e comunità energetiche rinnovabili (CER).



Art 4 - Attività di interesse generale

1. Le attività di interesse generale con le quali l'Associazione intende perseguire i proprio scopi sono quelle previste dalle lettere e), f); h), i), k); m); n); o); u); w); z), dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e più precisamente:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti energetiche rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;



- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014. N. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e successive modificazioni e integrazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n.166, e s.m.i o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, quali ad esempio promozioni delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comm. 266 della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla



criminalità organizzata.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- promuovere nuovi stili di vita orientati all'eco-sostenibilità e all'educazione ad un modello di consumo responsabile ecologicamente e socialmente compatibile;
- promuovere specifiche raccolte di fondi, all'interno e all'esterno dell'Associazione, volte al finanziamento, totale o parziale, di progetti di produzione alternativa di energia, di risparmio energetico e di potenziamento di risorse eco-compatibili che non abbiano scopo di lucro, ma che siano volti alla salvaguardia dei beni comuni delle comunità nelle quali dette opere saranno realizzate;
- promuovere la creazione di una rete per lo scambio di competenze, bisogni e risorse fra soggetti potenzialmente in grado di creare utili interazioni quali, ad esempio: singoli individui, gruppi organizzati, associazioni di categoria, enti pubblici, aziende private, centri di ricerca pubblici o privati, professionisti, artigiani, associazioni e cooperative con interessi affini;
- promuovere progetti capaci di realizzare concretamente le finalità dell'Associazione come, ad esempio, la costruzione di impianti di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili o la costruzione di "edifici a energia quasi zero", (NZEB, *Nearly Zero Energy Building*), e/o "edifici ad emissioni quasi zero" (NZCB, *Near Zero Carbon Building*), cioè edifici progettati secondo i nuovi standard eco-compatibili previsti dall'Unione Europea, al fine di raggiungere la decarbonizzazione completa del settore dell'edilizia civile, prevista nel piano UE "Long Term Strategy (LTS) da



realizzarsi entro il 2050. Tutto ciò in forza del D.Lgs. 192/2005, modificato dal D.L. 63/2013, convertito in legge con la L. 90/2013, il D.M. 26 giugno 2015 e il D.Lgs. 48/2020, che ha recepito la Direttiva Europea 844, nota come EPBD III. A tal proposito l'Associazione potrà divulgare i progetti presso terzi e favorirne, così, la loro realizzazione con il fine ultimo di contribuire alla realizzazione di un nuovo sistema energetico nazionale, sostenibile e decarbonizzato;

- promuovere una nuova cultura di “progetto integrato degli edifici” e di iniziative utili da mettere in campo, anche presso gli enti pubblici e privati, al fine di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici, sia in fase di progettazione che di costruzione, ed attuare quella sostenibilità ambientale, sociale ed economica, così come è definita dalla norma ISO 12392. Per raggiungere questo obiettivo è necessario sollecitare l'istituzione di sistemi di certificazione ambientale, la cui adesione sia volontaria, e che prevedano l'adozione di precisi protocolli di sostenibilità degli edifici pubblici e privati, introdotti nell'UE con le Direttive 2002/91 e 31/2010, che sono in grado di evidenziare la qualità dell'edificio e l'impatto sostenibile raggiunto;
- promuovere corsi di autocostruzione di impianti solari termici e fotovoltaici;
- promuovere forme di finanziamento alternativo e di finanza etica come, ad esempio, la promozione dell'utilizzo della banca etica, o di progetti di prestito collettivo;
- organizzare eventi pubblici a carattere culturale atti a favorire lo scambio di idee ed esperienze nel settore della salvaguardia e valorizzazione dei beni



comuni

- realizzare e diffondere testi, filmati e ogni altro supporto a carattere documentale e divulgativo su tematiche inerenti ai propri scopi;
- raccogliere specifiche sovvenzioni e contributi da ditte ed enti pubblici e privati;
- organizzare corsi di auto-costruzione di impianti, di formazione o favorire la partecipazione ad eventi formativi di particolare interesse;
- favorire la nascita e l'attività di associazioni operanti con medesimi intenti;
- svolgere tutte le attività connesse alle precedenti.



L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In caso di particolari necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o al cinque per cento del numero dei soci.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale

con l'Associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 – Le comunità energetiche rinnovabili

1. L'Associazione potrà organizzare Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sull'intero territorio nazionale, ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001; dell'art. 42 bis DL 30 dicembre 2019 n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020 n. 8; dell'art. 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 che ha recepito la Direttiva RED II (promozione dell'uso dell'energia rinnovabile); del D.Lgs. n. 210/2021 che ha recepito la Direttiva 2019/944UE (relativa alle norme comuni sul mercato interno dell'energia elettrica); della delibera ARERA n. 727/2022 e di ogni altra disciplina pertinente come successivamente modificata in relazione alle CER.
2. L'Associazione si pone di operare nel rispetto dei seguenti punti essenziali:
 - a. l'oggetto sociale prevalente della CER è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri Soci ordinari membri della CER o alle aree locali in cui essa opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - b. i Soci ordinari membri della CER che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del



D.Lgs. 199/2021, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del Terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER;

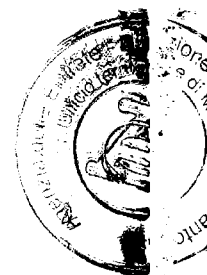
- 
- c. la CER è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
 - d. la partecipazione dei Soci ordinari membri della CER prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - e. si dovrà individuare un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
 - f. l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del DM CACER, sarà destinato ai soli Soci ordinari clienti finali della CER (*consumer*), diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli

impianti per la condivisione.

3. Per il funzionamento della CER e la ripartizione degli importi derivanti dalla condivisione dell'energia, si rimanda ad un apposito regolamento.
4. All'atto della costituzione della CER, seguirà l'apertura di una filiale dell'Associazione, che avrà il compito, fra gli altri, di erogare servizi a beneficio dei Soci ordinari membri della CER, con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 1 comma 4 dello statuto.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. La domanda di ammissione dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per



chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
7. Il numero degli associati iscritti è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2. I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori: sono coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- b) Soci ordinari: sono coloro che richiedono l'iscrizione e versano all'Associazione la quota associativa;
- c) Soci ordinari membri della CER, che sono così di seguito definiti:

- Soci ordinari produttori della CER (*producer*). Sono coloro che, oltre a richiedere l'iscrizione e versare all'Associazione la quota associativa, sono titolari del diritto di proprietà di uno o più impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER), messi nella disponibilità della CER. Questi hanno l'obbligo di garantire alla CER la disponibilità dell'impianto ai sensi del relativo contratto e di quanto previsto dalle norme indicate all'art. 5 comma 1 dello statuto.
- I Soci ordinari produttori della CER hanno un punto di connessione, contraddistinto da un codice POD, per la sola immissione di energia elettrica nella rete.



- Soci ordinari autoconsumatori della CER (*prosumer*). Sono coloro che, oltre a richiedere l'iscrizione e versare all'Associazione la quota associativa, sono altresì titolari del diritto di proprietà di uno o più impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER) che vengono messi nella disponibilità della CER, al fine di autoconsumare l'energia elettrica prodotta dal proprio impianto e condividere l'eccedenza dell'energia immessa in rete, con i Soci ordinari clienti finali della CER (*consumer*). I Soci ordinari autoconsumatori della CER hanno un punto di connessione, contraddistinto da un codice POD, per l'immissione in rete e il prelievo dell'energia dalla rete.
 - Soci ordinari clienti finali della CER (*consumer*): Sono coloro che, oltre a richiedere l'iscrizione e versare all'Associazione la quota associativa, condividono come clienti finali, l'energia elettrica immessa in rete dai Soci ordinari autoconsumatori della CER (*prosumer*). I Soci ordinari clienti finali della CER (*consumer*) hanno un punto di connessione, contraddistinto da un codice POD, per il solo prelievo di energia dalla rete.
- d) Soci onorari: coloro che per prestigio, meriti e competenza tecnico-scientifica vengono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; i Soci onorari possono anche non essere membri della CER, non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; i Soci onorari partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare



specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I Soci onorari, pur partecipando all'Assemblea, senza diritto di voto, ma con diritto di esprimere ogni opinione sull'andamento della CER, non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili. Possono tuttavia partecipare al Consiglio Direttivo, a scopo consultivo, su specifica richiesta del medesimo.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

3. Ciascun socio ha diritto di:

- a) votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea, a condizione di essere iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e di essere in regola con il pagamento della quota associativa; i soci minorenni votano per il tramite di uno di coloro che esercitano la potestà genitoriali;
- b) essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento, conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali, concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione ovvero, partecipare, anche attivamente; su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Presidente,

che dà mandato al Segretario di provvedere comunque non oltre i 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

- d) usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- e) partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative e ai progetti posti in essere dall'Associazione. Per ognuno di questi progetti, sarà emanato un apposito regolamento;
- f) essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

4. Ciascun socio ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo; alla esclusione del socio, fatta salva la ratifica dell'Assemblea.
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) non arrecare danno, in qualsiasi modo, del prestigio, del decoro e del buon nome dell'Associazione;
- d) versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

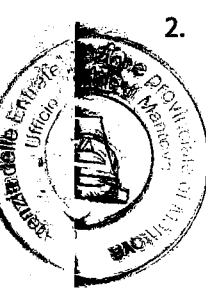
5. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata



per l'approvazione del bilancio preventivo.

6. Le quote sociali o i contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 8 - Perdita della qualifica di Socio

- 
1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per l'incapacità di agire (per le persone fisiche), per recesso o per esclusione.
 2. Il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno novanta giorni il quale, successivamente, provvederà ad aggiornare il Libro dei Soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
 3. il Socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dai regolamenti o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione.
 4. La cancellazione può avvenire per morosità (è considerato moroso chi ritarda i pagamenti di oltre 90 giorni);
 5. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto;
 6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati dall'interessato a sua difesa.

Art. 9 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta da:
 - a) Assemblea;

- b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente, con funzioni di legale rappresentanza;
 - d) organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge;
 - e) Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 10 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto di intervenire all'Assemblea ad esprimere il proprio voto, a condizione di essere iscritti da almeno tre mesi e di essere in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di altri tre soci.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea svolge le seguenti competenze:
 - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
 - b) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e



31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- 
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota associativa;
 - d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
 - e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
 - g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - i) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - j) fissa l'ammontare dell'eventuale quota associativa;
 - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera – o posta elettronica o anche con altro mezzo telematico –, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e/o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione, e/o a mezzo stampa e/o sulle pagine dei social network e/o sul sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 13 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della



maggioranza dei soci presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito Libro dei Soci.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel Libro dei Verbali dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci ancorché dissenzienti.

10. È previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.
7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre esercizi e sono rieleggibili.
8. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Art. 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro



volte l'anno.

2. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività;
- c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa;
- d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- e) approva o rigetta le domande di ammissione;
- f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.



Art. 16 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
- 2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
- 4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. I componenti così nominati

scadono con gli altri componenti.

5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 18 - Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.





2. Il Vice-Presidente:

- a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
- b) riscuote le quote associative, cura la tenuta della contabilità e dei libri sociali; cura i rapporti con le banche, con facoltà di procedere ai depositi.
- c) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di Tesoriere.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda nei tempi prescritti dall'art. 6 del presente statuto.

Art. 20- Organo di Controllo e revisione legale

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.
2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e dai Soci onorari.

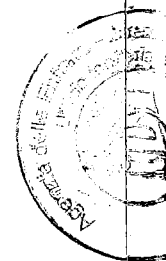
2. Il CTS sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nei settori dell'ambiente, dell'energia, del sociale e dell'economia.

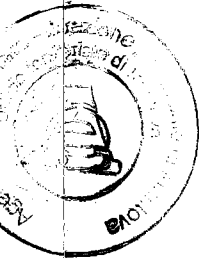
Art. 22 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:
 - il Libro dei Soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
 - il Libro dei Verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
 - il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
 - il Libro dei Volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.
3. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.
4. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
5. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.
2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - a) quote sociali;



- 
- b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
 - e) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - f) proventi derivanti da servizi resi nei confronti dei soci per i quali è richiesto uno specifico corrispettivo;
 - g) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - h) eventuali proventi da attività diverse derivanti o connesse con le attività esercitate, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
3. La quota associativa, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 24 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25- Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.
3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora agite.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l'ammontare dell'eventuale quota associativa.
6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea convocata a deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto



favorevole di almeno i 3/4 dei soci. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

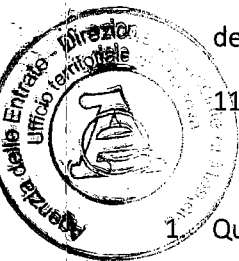
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 - Controversie

1. Qualsiasi controversia derivante dallo statuto o collegata ad esso, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità efficacia e risoluzione, sarà oggetto di un tentativo di mediazione secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione Civile della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Mantova, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
2. Per eventuali controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'adempimento o l'esecuzione del presente statuto, il Foro competente in via esclusiva è quello di Mantova.

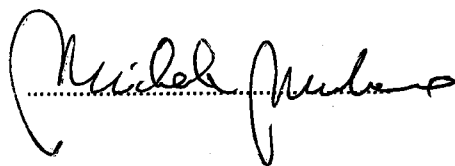
Art. 30 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

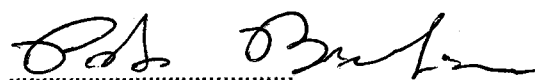


Mantova, 29 aprile 2024

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele P..." with a large, stylized initial "M" and a long horizontal stroke.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto B..." with a stylized initial "R" and a long horizontal stroke.

3

455

30/04/2024

0,00

TNH24L0004550000F

0,00

codice identificativo

per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TNH

